

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita l'associazione denominata "Associazione del Distretto Biologico di Fiesole - Ente del Terzo Settore", o, in forma abbreviata, "Associazione del Distretto Biologico di Fiesole - ETS" d'ora in avanti anche la "Associazione".

L'associazione ha sede legale in Fiesole.

L'indirizzo nell'ambito della stesso Comune, potra' essere trasferito con delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo puo' inoltre istituire e sopprimere, in Italia e all'Estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, unita' locali comunque denominate.

La durata dell'Associazione e' a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attivita' di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 e precisamente quelle indicate alle lettere d), e), f), i) ed s).

L'Associazione si ispira ai principi generali dell'agricoltura biologica e realizza gli scopi preposti in piena osservanza delle norme e dei regolamenti locali, nazionali e dell'Unione Europea, ispirandosi anche ai principi definiti dall'IFOAM (Federazione Internazionale dei Movimenti di Agricoltura Biologica).

L'Associazione persegue le finalita' di cui sopra:

- adottando e sostenendo ogni iniziativa diretta alla tutela della salute e del benessere degli esseri umani, degli animali, dell'ambiente e alla conservazione della biodiversita';
- promuovendo, diffondendo e tutelando il metodo di produzione biologico nel campo agricolo, agro-alimentare, zootecnico, forestale, ambientale, artigianale, energetico, come progetto culturale, come modello di gestione sostenibile delle risorse e come scelta necessaria per la sicurezza e la sovranita' alimentare;
- promuovendo la gestione e la manutenzione con metodo biologico del verde urbano, dei parchi e dei giardini;
- salvaguardando e valorizzando il paesaggio e le aree protette, con interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- favorendo la conversione al metodo biologico delle aziende agricole e agro-alimentari;
- valorizzando e salvaguardando le produzioni tipiche e le tradizioni locali;
- promuovendo il consumo dei prodotti realizzati con metodo biologico;
- favorendo e incentivando la presenza di prodotti biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, nella vendita diretta, negli esercizi commerciali, nelle attivita' agrituristiche e di accoglienza;
- promuovendo e sostenendo l'agricoltura sociale;
- creando nella Comunita' locale una rete di relazioni attiva e consapevole sui temi del biologico, del consumo consapevole e del mangiar sano;
- stimolando e favorendo l'approccio territoriale, anche oltre i confini am-

ALLEGATO DI

LETTERA "C"

REP. 31542/15015

ministrativi;

- promuovendo e favorendo, nei settori sopra individuati, la sinergia di azioni congiunte e coordinamento tra attori pubblici e privati.

Art. 3 - Attivita'

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione:

- favorisce le forme di aggregazione e le relazioni tra soggetti;
- promuove e sostiene campagne di informazione e di educazione al consumo;
- svolge attivita' di formazione, informazione, assistenza, divulgazione e ricerca;
- partecipa a progetti e bandi indetti da soggetti pubblici e privati;
- stipula accordi, convenzioni, partenariati, protocolli d'intesa;
- organizza iniziative sociali, corsi, seminari, congressi, conferenze, attivita' culturali, fiere ed eventi eno-gastronomici, anche per la raccolta di fondi;
- partecipa a organismi locali, nazionali ed internazionali nel settore;
- collabora con istituti scolastici, universita', centri di ricerca ed enti pubblici e privati;
- si dota di un Disciplinare che regola le modalita' di comportamento degli associati, l'assegnazione e uso del logo e del nome dell'Associazione;
- costituisce commissioni permanenti e temporanee e gruppi di studio;
- si dota di regolamenti interni su aspetti specifici;
- realizza un'idonea ed efficace strategia di comunicazione.

Per il conseguimento degli scopi, l'Associazione potra' svolgere ogni opportuna attivita' secondaria, strumentale e diversa rispetto alle attivita' di interesse generale sopra riportate, secondo i criteri ed i limiti previsti dall'art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.

Essa potra' infine esercitare attivita' di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale, anche in forma organizzata e continuativa, anche attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - Membri

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono i principi e che sono interessate alla realizzazione degli scopi sociali. Possono aderire anche gli Enti locali il cui territorio o le cui attivita' economiche siano coinvolti o siano suscettibili di essere coinvolti negli scopi associativi.

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle finalita' e delle regole statutarie, espressa tramite dichiarazione sottoscritta secondo i termini previsti dal Disciplinare.

Vengono distinte le seguenti categorie di associati:

- Fondatori, presenti all'atto costitutivo;
- Ordinari, ammessi dal Consiglio Direttivo, su loro espressa domanda, contenente, tra l'altro, i dati identificativi, il codice fiscale, la residenza, domicilio o sede, l'indirizzo di posta elettronica e numero di telefono cellulare, che, alternativamente e indifferentemente, fanno luogo convenzionale di comunicazioni e notifiche. Queste ultime, occorrendo, possono avvenire con altre forme che assicurino la ricezione. La domanda conter-

ra' l'obbligo di accettazione dello statuto, regolamenti, disciplinare e deliberazioni nonche' la sussistenza degli eventuali requisiti di accesso. Gli eventuali requisiti sono stabiliti dal disciplinare ovvero dal regolamento, oppure, in assenza, da deliberazione dell'assemblea. I dati degli associati sono annotati in apposito registro o archivio anche in forma elettronica. Nello stesso sono annotate le variazioni richieste dagli associati.

La richiesta di adesione e' valutata, con criteri oggettivi e non discriminatori, dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento; la deliberazione del Consiglio Direttivo e' comunicata all'aspirante aderente all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modello di richiesta di ammissione. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione l'associato neo-amMESSO dovra' versare, secondo le modalita' previste, la quota di iscrizione associativa come deliberata dal consiglio.

La quota e' intrasmissibile e non rivalutabile. Il Consiglio Direttivo delibera, con motivazione, la mancata ammissione o l'esclusione di un associato. La decisione e' comunicata con posta elettronica con prova di ricevimento, e comunque con qualunque mezzo o strumento idoneo. Le motivazioni della mancata ammissione e dell'esclusione riguardano comportamenti in contrasto con le finalita' dell'associazione e l'inosservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti e del disciplinare, oltre al mancato pagamento della quota associativa, previa, per quest'ultima ipotesi, inefficace costituzione in mora e diffida ad adempiere.

Art.5 – Invitati

Gli Enti Pubblici e soggetti privati che condividono scopi, principi e finalita' dell'associazione possono essere invitati a partecipare alle assemblee come uditori, con diritto di intervento e senza diritto di voto.

Art.6 - Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea Generale degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo (ove nominato).

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive approvate dal Consiglio Direttivo.

6 A) Assemblea generale degli associati

L'Assemblea e' l'organo sovrano dell'Associazione, delinea le linee di indirizzo e rappresenta il momento fondamentale di confronto e partecipazione.

L'Assemblea:

- delibera sullo Statuto e sulle modifiche dello stesso;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, per comprovata impossibilita' di conseguire gli scopi sociali;
- elegge, alla scadenza del mandato o nei casi di cessazione delle cariche, i membri che compongono il Consiglio Direttivo, con possibilita' di indicare tra i componenti il Presidente e l'Organo di Controllo.
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva le linee programmatiche e di orientamento dell'Associazione;
- approva il Disciplinare e i regolamenti interni;
- delibera sugli eventuali requisiti di accesso degli aspiranti aderenti, quando non previsti nel disciplinare o in alcun regolamento;

- delibera sui ricorsi dei soci esclusi dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea e' convocata almeno due volte all'anno dal Presidente con ogni mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da spedirsi a ciascuno degli Associati almeno 10 giorni prima della data della riunione.

Il Presidente dovra' altresì convocare l'Assemblea qualora cio' gli sia richiesto con ordine del giorno scritto, da inviarsi con ogni mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, da almeno un decimo degli Associati o su richiesta del Consiglio Direttivo.

L'assemblea e' presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, da persona designata dagli intervenuti.

Il segretario viene nominato dal Presidente dell'assemblea all'inizio di ogni adunanza.

Le riunioni dell'assemblea possono essere tenute con l'intervento degli Associati mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano osservate le seguenti condizioni e modalita':

- il Presidente dell'assemblea deve poter accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- il verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari da verbalizzare;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

E' valida l'assemblea non convocata cui partecipino tutti gli associati aventi diritto di voto nonché i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo ovvero, se assenti, abbiano trasmesso dichiarazione scritta con cui attestano di essere a conoscenza dell'assemblea e di non opporsi al suo svolgimento in loro assenza, dichiarazione da conservarsi agli atti dell'associazione.

L'assemblea delibera, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la meta' degli associati presenti in regola (inteso come previsto all'art. 4 ultimo comma) con il pagamento della quota associativa, salvo quanto di seguito previsto. In seconda convocazione la deliberazione e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti presenti, in regola (inteso come previsto all'art. 4 ultimo periodo) salvo in ogni caso quanto per legge inderogabile o di seguito e' previsto. L'assemblea decide a maggioranza dei presenti e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli aderenti.

E' richiesta la presenza di almeno la meta' degli iscritti piu' uno ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti per le modifiche statutarie; per lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o piu' liquidatori e' richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Il voto e' individuale e sono consentite al massimo tre deleghe per partecipante, fatte ad associati che non siano componenti del consiglio direttivo o dell'organo di controllo.

All'assemblea possono intervenire i rappresentanti di enti pubblici e/o di soggetti privati se invitati

6B) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione e' eletto dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo:

- ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di gestione dell'associazione;
- accoglie o respinge le domande di ammissione degli aspiranti aderenti;
- riceve le comunicazioni di recesso degli associati;
- istruisce la pratica di esclusione di associati nei casi previsti;
- definisce e dà attuazione alle linee programmatiche e di orientamento approvate dall'Assemblea Generale;
- redige il disciplinare interno che viene approvato dall'Assemblea;
- tiene il registro degli associati, il verbale delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e il verbale delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea generale;
- promuove le iniziative ed il confronto con le Istituzioni Pubbliche ed Enti;
- redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- stabilisce l'importo della quota di iscrizione annuale;
- nomina al proprio interno qualora non l'avesse fatto l'Assemblea il Presidente, un Vice-Presidente vicario;
- nomina il Segretario Tesoriere anche tra soggetti diversi dai Consiglieri, stabilendone compiti e poteri, anche di rappresentanza, ricorrendo, se necessario, a rilascio di idonea procura;
- per il raggiungimento degli scopi sociali il Consiglio Direttivo nomina apposite Commissioni tecniche;
- discute e valuta quanto elaborato dalle Commissioni Tecniche;
- il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri stabilendone limitazioni e poteri.

Il Consiglio è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri e di cui, se consentito dalle vigenti leggi, almeno il 40% (quaranta per cento) dovrà essere espressione delle aziende agricole biologiche certificate. Gli associati enti locali e/o enti pubblici sempre se consentito dalle vigenti leggi hanno la facoltà di riservarsi complessivamente almeno la nomina di un componente ovvero la nomina di due componenti se il consiglio fosse costituito da 9 a 11 membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni oppure fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio compreso quello in cui avviene la nomina.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno dieci volte l'anno e quando richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio è a cura del Presidente, con preavviso, tramite posta elettronica, almeno 7 giorni prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche se non convocato secondo le modalità previste, se vi partecipano tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri effettivi dell'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute con l'intervento dei Consiglieri mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano osservate le condizioni e modalità previste dall'art. 6A) che precede.

In caso di dimissioni o di sopravvenuta impossibilita' a proseguire l'incarico da parte di un componente del Consiglio, l'Assemblea provvedera' ad eleggere il sostituto. Quest'ultimo restera' in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero organo.

Qualora dovessero ravvisarsi situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali, da constatare di volta in volta in relazione al singolo argomento trattato, i componenti del Consiglio Direttivo che versino in tale stato, hanno l'obbligo di astenersi dalla votazione.

6C) Il Presidente

Quando l'Assemblea non abbia indicato il Presidente in occasione della nomina dei membri del consiglio direttivo, il Presidente e' eletto all'inter-no del consiglio direttivo, con voto palese e a maggioranza.

Il Presidente resta in carica tre anni; in caso di dimissioni o impossibilita' di proseguire il mandato, l'assemblea provvedera' ad eleggere un nuovo componente del consiglio direttivo e a convocare lo stesso consiglio per l'elezione del Presidente che restera' in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero organo.

Il Presidente convoca l'assemblea generale e il consiglio direttivo.

Il Presidente, e il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, hanno la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dell'autorita' giudiziaria e amministrativa e nei confronti di terzi.

6D) L'Organo di Controllo

Laddove cio' sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo.

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, e' obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 comma 2 del CTS e l'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo e' altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo art. 10 del CTS.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso puo' esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del CTS la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'associazione puo', in alternativa, nominare un revisore legale munito dei requisiti di legge cui devolvere tale compito, in aggiunta all'organo di controllo. La nomina del revisore legale e' obbligatoria nel caso l'associazione abbia istituito patrimoni destinati ex art. 31 comma 3 CTS.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 7 - Patrimonio e Bilancio

L'Associazione si sostiene con il contributo e le quote annuali dei propri membri, lasciti e donazioni, proventi derivanti dalle attivita' statutarie, eventuali beni acquisiti e ogni altro provento o contributo previsto dalle leggi vigenti.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

E' fatto obbligo di redigere annualmente un bilancio di previsione ed un bilancio consuntivo con rendiconto finanziario che, dovranno essere portati all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Gli esercizi associativi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione deve essere presentato all'Assemblea entro il 31 gennaio di ogni anno e il rendiconto entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il patrimonio dell'associazione al momento dell'iscrizione al registro degli ETS deve essere almeno pari ad Euro 15.000,00

Art. 8 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o piu' liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risultera' dalla liquidazione e' devoluto con delibera dell'Assemblea, ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilita' conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 9 -Privacy

E' garantita a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, e la predisposizione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

Art. 10 - Controversie

In caso di controversie l'Associazione ricorrera' all'istituto della mediazione civile o alla negoziazione assistita.

Art. 11 - Esclusione dell'Associato

L'Associato puo' essere escluso dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- comportamenti in contrasto con le finalita' dell'associazione;
- violazioni dello statuto, disciplinare e regolamenti e/o in ottemperanza a decisioni degli organi dell'associazione non impugnate e/o a giudicati o ad accordi transattivi o assunti in sede di mediazione;
- mancato pagamento della quota associativa, conseguente alla costituzione in mora e diffida.

Il soggetto escluso puo' impugnare la comunicazione di esclusione da-

vanti all'Assemblea entro trenta giorni dalla notificazione della stessa, attuata alternativamente mediante posta elettronica all'indirizzo risultante dal registro degli associati, purché con prova di ricezione, raccomandata postale ovvero mediante ufficiale giudiziario. L'assemblea, appositamente convocata dal presidente o da altro qualunque membro del consiglio direttivo, deciderà in via definitiva in merito entro 60 giorni dall'opposizione.

ART. 12 - Recesso dell'Associato

L'associato può recedere in ogni momento con preavviso di almeno tre mesi. Non ha diritto al rimborso di alcuna quota associativa o frazione di quota. L'associato è tenuto al pagamento della quota associativa relativa all'annualità nel corso della quale scade il termine di preavviso.

L'associato receduto non ha diritto ad alcuna quota di liquidazione.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto trovano piena ed integrale applicazione le norme del Codice Civile vigente, CTS e le altre norme applicabili.

ART. - 14 Norme Transitorie

Il disciplinare sarà predisposto e sottoposto all'Assemblea degli associati, da tenere entro tre mesi dalla costituzione.

f.to Cesare Buonamici

f.to Riccardo Cambi Notaio=====